Anno XXII nº 15

15 Agosto 2015

IN QUESTO NUMERO

- 1. Avviso agli Associati.
- 2. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 18 agosto compresi .
- 3. Proroga del termine di presentazione telematica del Mod. 770 / 2015.
- 4. Le Newsletter di Confagricoltura Bologna.
- 5. "Stella al Merito del Lavoro".
- 6. Convenzione per la raccolta e smaltimento dei rifiuti agricoli.
- 7. La "nuova" parasubordinazione.

1) Avviso agli associati.

A decorrere **dal 1º agosto e sino al 31 agosto compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: <u>dal lunedì al venerdì</u>, dalla ore 8.30 alle ore 13.30. Si comunica, inoltre, che dal giorno 10 agosto al giorno 18 agosto i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 18 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 10 al 18 agosto p.v. compresi) il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni **10, 11 e 12 agosto** le richieste dovranno essere inviate **per fax** <u>esclusivamente all'**Ufficio Paghe Centra-le**, al numero 051/783900.</u>

Si precisa che il giorno 12 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 per consentire l'elaborazione telematica in giornata.

Referente sarà il dott. Gianpaolo Sacquegna, contattabile al numero 051/783927 (oppure tramite e-mail: ufficiopaghe@confagricolturabologna.it), dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Nei giorni **13, 17 e 18 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **per fax** esclusivamente al numero 051/0455872. Un operatore sarà reperibile, nelle giornate sopra indicate, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 051/827301.

Si raccomanda di indicare nel fax un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

(A. Flora)

3) Proroga del termine di presentazione telematica del Mod. 770/2015.

Con Decreto del Presidente del Consiglio e' stata disposta la proroga del termine di presentazione, in via telematica del modello 770/2015, da parte dei datori di lavoro sostituti d'imposta, dal 31 luglio al 21 settembre 2015.

La proroga, e' stata concessa anche a seguito delle pressanti sollecitazioni e richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali e dei professionisti, ed è' relativa allo slittamento dei termini per la presentazione dei modelli 770/2015, sia ordinario che semplificato, e la possibilità di inviare, senza applicazione di sanzioni, le C.U. (certificazioni uniche) riguardanti i redditi non dichiarabili mediante il Mod. 730 (es. lavoro autonomo non occasionale). (M. Mazzanti)

4) Le Newsletter di Confagricoltura Bologna



Confagricoltura Bologna ha il piacere di informare tutti i soci che, da giugno scorso, è stata realizzata la nuova **New-sletter di Confagricoltura Bologna**, in un formato elettronico più snello e immediato nella visualizzazione e lettura. La nuova modalità di comunicazione ha cadenza mensile ed è inviata dall'Ufficio Comunicazione (mittente Confagri-BO Newsletter) i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento.

La nuova newsletter è una mail inviata a tutta la nostra mailing list, è composta da *notizie in primo piano*, cioè notizie alle quali vogliamo dare particolare risalto, dal nostro *diario sindacale* (che di fatto sostituisce la precedente spedizione elettronica di Confagricoltura Bologna News) che riporta le attività svolte dalla dirigenza, i *comunicati stampa nazionali e locali*, gli *appuntamenti da segnare in agenda* riferiti al mese successivo e la *rassegna stampa*.

Cliccando sui singoli articoli della mail si apre il collegamento ipertestuale che riporta alla notizia pubblicata sul nostro sito istituzionale.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, Confagricoltura Bologna ha pensato di rivolgersi anche ai propri associati per raccogliere materiale promozionale relativo ad iniziative organizzate nelle proprie aziende, da pubblicare poi nella newsletter.

In questo caso, le aziende interessate a questa opportunità, dovranno inviare il materiale informativo (brochure, locandine di vario genere, ecc.) tramite mail **all'Ufficio Comunicazione** (comunicazione@confagricolturabologna.it), fornendo tutte le informazioni opportune e i contatti dell'azienda, entro e non oltre il 20 di ogni mese, affinché la notizia possa essere inserita nella newsletter in programmazione per il mese seguente.

Sperando che la nostra nuova newsletter possa accogliere l'interesse e il gradimento dei nostri soci, rimaniamo comunque sempre a disposizione per raccogliere suggerimenti e/o proposte migliorative.

(A. Flora)

5) "Stella al Merito del Lavoro"

Anche per l'anno 2016 il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali ha diramato le istruzioni per il conferimento della "Stella al Merito".

Il termine per la presentazione alla varie D.R.L. (Direzioni Territoriali del lavoro) delle proposte è fissato al 31 ottobre 2015.

Questi i documenti da allegare alla istanza:

- Autocertificazione relativa alla nascita;
- Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
- Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento;

- Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
- Curriculum Vitae.

(M. Mazzanti)

6) Convenzione per la raccolta e smaltimento dei rifiuti agricoli.

Si ricorda ai Sig.ri Associati che è prossimo il secondo e ultimo appuntamento per il 2015 per il ritiro dei rifiuti Porta a Porta come da Convenzione con il Consorzio Servizi Specialtrasporti.

Si precisa che la convenzione consente di :

- Conferire rifiuti pericolosi e non pericolosi grazie al servizio di Ritiro porta a porta;
- Delegare la gestione di tutte le pratiche amministrative connesse, in collaborazione con Confagricoltura (compilazione del registro di carico e scarico, emissione dei formulari di identificazione del rifiuto, invio della denuncia annuale M.U.D.).

Con tale servizio le aziende agricole non effettuano il trasporto in conto proprio , ma si avvalgono di una ditta specializzata che ritira i rifiuti direttamente presso il centro aziendale in cui sono temporaneamente depositati, pertanto sono esonerate dal limite quantitativo dei 30kg per trasporto di rifiuti speciali pericolosi e dall'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

La prossima raccolta è la seguente :

dal 15 SETTEMBRE al 15 NOVEMBRE con prenotazione da effettuarsi entro il 01 SETTEMBRE 2015 (termine non perentorio)

Per maggiori informazioni su costi e modalità di adesione alla Convenzione, potete rivolgervi al vostro ufficio zona di riferimento.

(S. Santoni)

7) La "nuova" parasubordinazione.

Il nuovo Jobs Act (artt. 2, 52 e 54) modifica radicalmente le regole previgenti (risalenti alla Legge Biagi) in ordine a Collaborazioni Coordinate a progetto, collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.

A decorrere dal 25 giugno 2015, non è più possibile infatti instaurare nuovi contratti di collaborazione a progetto o di collaborazione occasionale ("mini cococo").

L'art. 52 del D. Lgs. N. 81/2015 prevede testualmente che "le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-is del decreto legislativo n. 276 del 2003 (relative ai contratti a progetto e occasionali) sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le norme abrogate restano in vigore unicamente ed in via transitoria per disciplinare, medio tempore, i contratti di collaborazione già in atto alla data di entrata in vigore sino al 25 giugno 2015.

Pertanto, a decorrere dal 25 giugno 2015:

- non è più possibile instaurare nuove collaborazioni a progetto (co.co.pro.) o occasionali (mini co.co.co.);
- i rapporti di collaborazione in essere alla predetta data continueranno ad essere regolati, fino alla scadenza naturale del contratto, dalle norme previgenti.

La nuova disciplina prevede la sopravvivenza delle <u>co.co.co.</u>, ma con alcuni limiti ben specifici, che sono stati introdotti ex novo e per la cui interpretazione mancano ancora contributi ufficiali dal Ministero, dagli enti previdenziali e naturalmente dalla giurisprudenza. Qualora dovessero essere rilasciate interpretazioni in grado di confutare quanto segue, ve ne renderemo conto il prima possibile.

Ciò detto, a partire dal 1.1.2016, sarà possibile stipulare collaborazioni coordinate e continuative:

- a) nelle ipotesi previste dagli accordi collettivi in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
- b) nei rapporti con professionisti iscritti ad albi;
- c) nei casi di attività svolte da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;

d) rispetto alle attività rese in favore di associazioni dilettantistiche sportive.

In tutti gli altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (e.g. tempo e luogo della prestazione) si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Quindi, in altre parole, e fatti salvi i casi specifici elencati sopra da a) a d), sarà possibile stipulare collaborazioni di questo genere, ma qualora il rapporto fosse caratterizzato da cumulativamente:

- (i) personalità della prestazione;
- (ii) carattere continuativo della prestazione;
- (iii) etero-organizzazione della prestazione,

questo verrà riclassificato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come anticipato, non appena saranno disponibili interpretazioni "ufficiali" della normativa in questione, sarà possibile tentare di delineare più precisamente i confini di questi co.co.co. "rivitalizzati" dal Jobs Act.

Possiamo tuttavia anticipare che, senz'altro, l'ambito applicativo ne risulterà fortemente limitato, dato che il requisito della etero-organizzazione pare in grado di assorbire qualsiasi ipotesi dove vi sia una forma di coordinamento del collaboratore da parte del committente, con la conseguenza che, pur di evitare rischi di riclassificazione nel 99% dei casi sarà più semplice stipulare direttamente un contratto a termine.

Circa gli aspetti economici, premesso che naturalmente il compenso potrà essere pattuito liberamente tra le parti, segnaliamo come - sotto il profilo contributivo, le aliquote della gestione separata si aggirino già a circa il 28%, quindi ad una distanza piuttosto corta rispetto alle aliquote per i dipendenti, dove invece siamo a circa il 33%.

Nella fattispecie in cui si possa valutare la concretezza della collaborazione secondo i parametri innanzi descritti, si potranno trasformare le attuali "collaborazioni coordinate e continuative a progetto", in semplici "collaborazioni coordinate e continuative".

Da un punto di vista della sostanza del rapporto, nulla cambia. Tanto nell'ipotesi del <u>co.co.pro</u>. che nel caso del <u>co.co.co</u>., il collaboratore dovrà svolgere la propria attività in modo autonomo, senza i caratteri tipici di un rapporto di lavoro subordinato, quali l'eterodirezione, la sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro e via discorrendo. In caso contrario, permangono i rischi di riclassificazione come dipendente.

Importante su tutto è la oggettiva organizzazione del lavoro, in modo sostanzialmente autonomo, ad esempio tramite l'utilizzo dei programmi informatici e del pc che saranno in dotazione al collaboratore.

Questa caratteristica aiuta senz'altro a sostenere la genuinità di questa collaborazione coordinata e continuativa, anche alla luce dell'intenzione del Legislatore di "rivitalizzare" questo istituto contrattuale.

Questo significa che a partire dal gennaio 2016 si applicheranno nuovi criteri (prestazione personale, continuativa ed organizzata dal committente) per la verifica della genuinità o meno delle co.co.co.

In assenza di alcuna interpretazione ufficiale del nuovo dettato normativo, nonché di alcun precedente giurisprudenziale, ci sentiamo quindi di dire che attualmente ci troviamo in una sorta di "interregno" – dalla vigenza del Jobs Act al 31.12.2015, dove è possibile stipulare legittimamente co.co.co., senza l'applicazione di tali nuovi criteri.

Pertanto, qualora la parte datrice dovesse avere bisogno della prestazione del vecchio collaboratore a partire dal gennaio 2016, sarà necessario adottare una formula diversa (ad es. assunzione a termine ovvero somministrazione, sempre nei limiti della disciplina legale e collettiva), ovvero rivalutare alla luce dei nuovi criteri la collaborazione stessa e verificarne la compatibilità con la disciplina del Jobs Act.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994 Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricolto via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna